

## REGOLAMENTO (CE) N. 1455/2001 DEL CONSIGLIO

del 28 giugno 2001

## che modifica il regolamento (CE) n. 1254/1999 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 37,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo <sup>(1)</sup>,

considerando quanto segue:

- (1) Per consentire il mantenimento delle attività tradizionali nel settore dell'allevamento bovino, i regolamenti del Consiglio (CE) n. 1452/2001 <sup>(2)</sup>, (CE) n. 1453/2001 <sup>(3)</sup> e (CE) n. 1454/2001 <sup>(4)</sup>, recanti misure specifiche per taluni prodotti agricoli a favore rispettivamente dei dipartimenti francesi d'oltremare, delle Azzorre e di Madera e delle isole Canarie, prevedono l'introduzione di limiti specifici per il numero di animali ammissibili ai premi speciali, ai premi per il mantenimento delle vacche nutrici e ai premi per la macellazione.
- (2) L'allegato I del regolamento (CE) n. 1254/1999 <sup>(5)</sup> prevede massimali regionali per Stato membro in relazione al premio speciale. L'allegato II del suddetto regolamento prevede massimali nazionali in relazione al premio per le vacche nutrici. Tali massimali non devono compromettere l'introduzione dei limiti specifici sopra menzionati. Occorre pertanto stabilire fin da ora che i massimali suddetti, nel caso della Francia, del Portogallo e della Spagna, includono submassimali basati sul numero

di premi versati a titolo di un anno di riferimento ai produttori dei dipartimenti francesi d'oltremare, delle Azzorre e di Madera e delle isole Canarie e destinati esclusivamente ai produttori di dette regioni. Il resto degli animali ammissibili fino a concorrenza dei limiti specifici per i premi speciali e i premi per le vacche nutrici introdotti dai regolamenti (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001 e (CE) n. 1454/2001, andranno aggiunti a quelli di cui agli allegati I e II del regolamento (CE) n. 1254/1999,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Il regolamento (CE) n. 1254/1999 è modificato come segue:

- 1) L'allegato I è sostituito dal testo che figura nell'allegato I del presente regolamento.
- 2) L'allegato II è sostituito dal testo che figura nell'allegato II del presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 28 giugno 2001.

*Per il Consiglio**Il Presidente*

B. ROSENGREN

<sup>(1)</sup> Parere reso il 14 giugno 2001 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

<sup>(2)</sup> Cfr. pagina 11 della presente Gazzetta ufficiale.

<sup>(3)</sup> Cfr. pagina 26 della presente Gazzetta ufficiale.

<sup>(4)</sup> Cfr. pagina 45 della presente Gazzetta ufficiale.

<sup>(5)</sup> GU L 160 del 26.6.1999, pag. 21.